

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF
(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 096/CGF – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2011**

1° Collegio:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. MARCELLO PROSIA (DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ ASD REAL CELANO);**

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE CON NOTA N. 8376/009PF10-11/AM/MA DEL 6.5.2011 - DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011, ha inflitto al signor Marcello Prosia, direttore sportivo della A.S.D. Real Celano, l’inibizione di 6 mesi ed alla società A.S.D. Real Celano l’ammenda di €1.000,00.

La sanzione è stata inflitta al signor Marcello Prosia per avere, in concorso con il calciatore Edoardo Castellucci e con il direttore generale della F.C. Olimpia Celano Emilio Capaldi, mediante un fittizio trasferimento del calciatore Edoardo Castellucci, accettato anche da quest’ultimo, alla Real Celano, dal 29 al 31 agosto 2009, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla A.S.D. Aquilotti San Rocco con la quale il calciatore Edoardo Castellucci era stato precedentemente tesserato; la sanzione è stata inflitta alla società A.S.D. Real Celano per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio direttore sportivo con potere di rappresentanza ed al proprio tesserato.

Di talché, il signor Prosia, direttore generale dell’A.S.D. Real Celano, in proprio e l’A.S.D. Real Celano, in persona dello stesso direttore generale, rappresentati e difesi dall’avv. Agostino Di Renzo, hanno impugnato la decisione, deducendo che la stessa risulterebbe affetta da vizi logici e giuridici nonché caratterizzata da omessa motivazione su alcuni profili decisivi.

In particolare, la lettura dei verbali afferenti gli interrogatori delle persone sentite dalla Procura Federale evidenzerebbe che tutte le persone interrogate sono state univoche e concordanti nell’eliminare ogni possibile condotta irregolare sia dei tesserati che delle società coinvolte; il calciatore, svincolato dalla Società Aquilotti Avezzano, si sarebbe volontariamente tesserato con la Real Celano per seguire un gruppo di amici, di poco più grandi, che si erano tesserati con la stessa società e sarebbe stato l’allenatore della squadra juniores a ritenere opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età.

La prima ricevuta fiscale di €1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano.

I ricorrenti, in conclusione, hanno chiesto di essere prosciolti da ogni addebito con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura minima.

L'appello proposto dalla A.S.D. Real Celano è inammissibile.

Il ricorso, infatti, è stato presentato dalla società in persona del direttore generale Marcello Prosia (che ha rilasciato la procura difensiva all'Avv. Agostino Di Renzo), il quale, a tale data, era inibito ai sensi della stessa decisione della Commissione Disciplinare Nazionale oggi impugnata, sicché l'interessato non aveva e non ha allo stato alcun potere di rappresentanza della società.

L'appello proposto dal signor Marcello Prosia è infondato e va di conseguenza respinto.

La Commissione Disciplinare Nazionale, attraverso un chiaro percorso logico argomentativo, ha innanzitutto evidenziato che la ratio del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 96 N.O.I.F. è duplice: da un lato, riconoscere alla Società di provenienza, a fronte dell'insussistenza di ogni vincolo, un indennizzo per la "perdita" del tesserato, anche al fine di consentire nuovi investimenti, indispensabili per la cura dei vivai giovanili; dall'altro, evitare, attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane e la predeterminazione della misura del "premio di preparazione", che l'attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni.

La decisione di primo grado ha ritenuto che i deferiti, con la fittizia interposizione della società Real Celano nel trasferimento dell'atleta Castellucci dalla Aquilotti alla Celano Olimpia, abbiano inteso eludere tale normativa ed ha evidenziato come le giustificazioni fornite dagli incolpati siano incredibili ed incoerenti.

In sostanza, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto che la Real Celano e l'Olimpia Celano abbiano posto in essere una "triangolazione" finalizzata a ridurre l'indennizzo da versare alla società di provenienza.

La decisione è correttamente motivata ed è esente dai vizi logici e giuridici prospettati.

Le circostanze che il trasferimento del Castellucci dalla società di provenienza alla Real Celano abbia avuto la durata di soli due giorni e che l'atleta aveva un'età non idonea a partecipare ai campionati di competenza della Real Celano, che, all'epoca del tesseramento, non aveva il settore giovanile, sono certamente sufficienti a far ritenere che il trasferimento non sia avvenuto direttamente dalla Società di provenienza alla Società Olimpia Celano, ma attraverso l'interposizione della Società Real Celano, al fine di ridurre il "premio di preparazione" dovuto alla società di provenienza.

Né può assumere alcun rilievo, al fine di escludere la condotta elusiva, la considerazione che la Real Celano aveva una propria squadra partecipante al campionato juniores sotto l'egida del Settore Giovanile del Comitato regionale d'Abruzzo, atteso che, come risulta dallo stesso ricorso, proprio l'allenatore della juniores ha ritenuto opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età, per cui le ragioni del tesseramento presso la Real Celano risultano ancora meno comprensibili.

Inoltre, anche il fatto che la Real Celano e l'intero settore giovanile del Celano Olimpia svolgano le proprie attività sullo stesso campo, per cui continuamente i dirigenti si incontrano, rafforza anziché sminuire l'ipotesi che una condotta elusiva sia stata effettivamente posta in essere.

Tra l'altro, premesso le anzidette circostanze sono senz'altro sufficienti a dare conto della condotta dei soggetti interessati, della loro conseguente responsabilità e della congruità della relativa sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale ha altresì posto in rilievo che la prima ricevuta della somma di € 1.000,00 era intestata alla Olimpia Celano e tale elemento fattuale costituisce un ulteriore indizio per individuare quale fosse la Società interessata sin dall'inizio alle prestazioni dell'atleta, mentre l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui la prima ricevuta fiscale di €1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano, rappresenta un assunto non sufficientemente dimostrato.

All'inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S.D. Real Celano ed all'infondatezza del ricorso proposto dal sig. Marcello Prosia segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Real Celano di Celano (L'Aquila);

- lo respinge nella parte relativa al signor Marcello Prosia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CELANO FC. MARSICA S.P.A. (GIÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. EMILIO CAPALDI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L.);**

- **DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ,**

A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8376/009PF10-11/AM/MA DEL 6.5.2011 - DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96 COMMA 1 NOIF, E 33 REG. S.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011, ha inflitto al signor Emilio Capaldi, direttore generale della Società Celano F.C. Olimpia S.r.l., l'inibizione di 6 mesi ed alla società Celano F.C. Olimpia S.r.l., l'ammenda di € 4.000,00.

La sanzione è stata inflitta al signor Emilio Capaldi per avere, in concorso con il calciatore Edoardo Castellucci e con il direttore sportivo della Real Celano Marcello Prosia, mediante un fittizio trasferimento del calciatore Edoardo Castellucci, accettato anche da quest'ultimo, alla Real Celano, dal 29 al 31 agosto 2009, eluso la disposizione di cui all'art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla A.S.D. Aquilotti San Rocco con la quale il calciatore Edoardo Castellucci era stato precedentemente tesserato; la sanzione è stata inflitta alla società Celano F.C. Olimpia per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al proprio direttore generale con potere di rappresentanza.

Di talché, il sigNOR Capaldi, direttore generale del Celano F.C. Marsica S.p.A. (ex Celano FC Olimpia S.p.A.), in proprio ed il Celano F.C. Marsica S.p.A. (ex Celano F.C. Olimpia S.p.A.), sempre in persona del direttore generale, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sorgi, hanno impugnato la decisione, deducendo che la stessa risulterebbe affetta da vizi logici e giuridici nonché caratterizzata da omessa motivazione su alcuni profili decisivi.

In particolare, la lettura dei verbali afferenti gli interrogatori delle persone sentite dalla Procura Federale evidenzerebbe che tutte le persone interrogate sono state concordi nell'eliminare ogni possibile condotta irregolare sia dei tesserati che delle società coinvolte; il calciatore, svincolato dalla Società Aquilotti Avezzano, si sarebbe volontariamente tesserato con la Real Celano per seguire un gruppo di amici, di poco più grandi, che si erano tesserati con la stessa società e sarebbe stato l'allenatore della squadra juniores a ritenere opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età.

La prima ricevuta fiscale di €1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano.

I ricorrenti, in conclusione, hanno chiesto di essere prosciolti da ogni addebito con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura minima.

L'appello proposto dalla Celano F.C. Marsica (ex Celano F.C. Olimpia S.p.A.) è inammissibile.

Il ricorso, infatti, è stato presentato dalla Società in persona del direttore generale Emilio Capaldi (che ha rilasciato la procura difensiva all'Avv. Giovanni Sorgi), il quale, a tale data, era inibito ai sensi della stessa decisione della Commissione Disciplinare Nazionale oggi impugnata, sicché l'interessato non aveva e non ha allo stato alcun potere di rappresentanza della società.

L'appello proposto dal signor Emilio Capaldi è infondato e va di conseguenza respinto.

La Commissione Disciplinare Nazionale, attraverso un chiaro percorso logico argomentativo, ha innanzitutto evidenziato che la ratio del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 96 N.O.I.F. è duplice: da un lato, riconoscere alla Società di provenienza, a fronte dell'insussistenza di ogni vincolo, un indennizzo per la "perdita" del tesserato, anche al fine di consentire nuovi investimenti, indispensabili per la cura dei vivai giovanili; dall'altro, evitare, attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane e la predeterminazione della misura del "premio di preparazione", che l'attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni.

La decisione di primo grado ha ritenuto che i deferiti, con la fittizia interposizione della Società Real Celano nel trasferimento dell'atleta Castellucci dalla Aquilotti alla Celano Olimpia, abbiano inteso eludere tale normativa ed ha evidenziato come le giustificazioni fornite dagli incolpati siano incredibili ed incoerenti.

In sostanza, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto che la Real Celano e l'Olimpia Celano abbiano posto in essere una "triangolazione" finalizzata a ridurre l'indennizzo da versare alla società di provenienza.

La decisione è correttamente motivata ed è esente dai vizi logici e giuridici prospettati.

Le circostanze che il trasferimento del Castellucci dalla società di provenienza alla Real Celano abbia avuto la durata di soli due giorni e che l'atleta aveva un'età non idonea a partecipare ai campionati di competenza della Real Celano, che, all'epoca del tesseramento, non aveva il settore giovanile, sono certamente sufficienti a far ritenere che il trasferimento non sia avvenuto direttamente dalla società di provenienza alla Società Olimpia Celano, ma attraverso l'interposizione della società Real Celano, al fine di ridurre il "premio di preparazione" dovuto alla Società di provenienza.

Né può assumere alcun rilievo, al fine di escludere la condotta elusiva, la considerazione che la Real Celano aveva una propria squadra partecipante al campionato juniores del Settore Giovanile del Comitato Regionale d'Abruzzo, atteso che, come risulta dallo stesso ricorso, proprio l'allenatore della juniores ha ritenuto opportuno che il calciatore partecipasse ad un campionato più consono alla sua età, per cui le ragioni del tesseramento presso la Real Celano risultano ancora meno comprensibili.

Inoltre, anche il fatto che la Real Celano e l'intero settore giovanile del Celano Olimpia svolgano le proprie attività sullo stesso campo, per cui continuamente i dirigenti si incontrano, rafforza anziché sminuire l'ipotesi che una condotta elusiva sia stata effettivamente posta in essere.

Tra l'altro, premesso le anzidette circostanze sono senz'altro sufficienti a dare conto della condotta dei soggetti interessati, della loro conseguente responsabilità e della congruità della relativa sanzione, la Commissione disciplinare ha altresì posto in rilievo che la prima ricevuta della somma di €1.000,00 era intestata alla Olimpia Celano e tale elemento fattuale costituisce un ulteriore indizio per individuare quale fosse la società interessata sin dall'inizio alle prestazioni dell'atleta, mentre l'affermazione contenuta in ricorso, secondo cui la prima ricevuta fiscale di € 1.000,00 sarebbe stata erroneamente intestata al Celano F.C. Olimpia, ma in realtà la somma di denaro sarebbe stata versata dalla Real Celano, rappresenta un assunto non sufficientemente dimostrato.

All'inammissibilità del ricorso proposto dalla Celano F.C. Marsica ed all'infondatezza del ricorso proposto dal signor Emilio Capaldi segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L'Aquila);

- lo respinge nella parte relativa al signor Emilio Capaldi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

NOTA N. 1991/72 PF11-12/SP/FC DEL 6.10.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, AI SENSI DELL'ART 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)

L'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio, con nota inviata via fax in data 26.10.2011, ha preannunciato il proprio reclamo avverso la sanzione inflittale, il 24 ottobre precedente, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come da Com. Uff. n. 30/CDN in pari data, consistente nella penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nella corrente Stagione Sportiva, in ragione della constatata responsabilità per i fatti rappresentati dall'atto di deferimento della Procura Federale, ivi descritti come:

a) *mancato deposito, entro il termine del 24.6.2011, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. B), del citato Com. Uff. (per tale intendendosi il Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 della Federazione, n.d.r.);*

b) *mancato deposito, entro il termine del 30.6.2011, della relazione semestrale al 31.12.2010, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. C), punto 3) del citato Com. Uff.;*

c) *mancato deposito, entro il termine del 10.6.2011, del prospetto contenente il rapporto PA, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. A), punto 1) del citato Com. Uff.;*

d) *mancato ripianamento, entro il termine del 6.7.2011, della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2010, per € 602.795,00, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. D), punto 2) del citato Com. Uff.;*

e) *mancato deposito, entro il termine del 6.7.2011, della documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, in violazione di quanto previsto dal Titolo I, par. III), lett. D), punto 1, del citato Com. Uff.;*

f) *mancato deposito, entro il termine del 30.6.2011, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione di quanto disposto dal Titolo I, par. III), lett. C), punto 4, del citato Com. Uff..”*

Tali omissioni sono state contestate alla società per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., in concorso con il signor Massimo Pattoni, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della medesima Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto provate “incontrovertibilmente”, *per tabulas*, le circostanze addebitate ed ha inflitto alla società reclamante la sanzione in epigrafe.

Di tanto ci si duole col ricorso oggetto della presente cognizione motivato, nel ricorso del 9.11.2011, dalla ritenuta “eccessività e spropositatezza” della sanzione *de qua* in ragione del fatto che taluni addebiti (presentazione del prospetto PA, ripianamento della carenza patrimoniale e superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile) sarebbero imprescindibilmente legati tra loro da un vincolo di necessaria consequenzialità, nonché alla luce del fatto che la CO.VI.SOC, avrebbe contestato solo tre violazioni (e non sei) ai fini del rilascio della Licenza Nazionale (documento prodromico alla partecipazione al campionato professionistico 2011-2012), prontamente sanate a seguito di adempimento da parte dell'odierna reclamante e pedissequo accoglimento del ricorso proposto alla stessa Commissione.

Si chiede, in conclusione, la riduzione della sanzione inflitta a soli tre punti di penalizzazione oppure, in subordine, a quattro punti in luogo di quelli comminati in primo grado.

Dopo l'istruzione, è stata fissata l'odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l'avv. Eduardo Chiacchio per la società reclamante e il dott. Roberto Benedetti, in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento

del ricorso dell' Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. il primo e per il suo rigetto il secondo, per le stesse motivazioni ampiamente dedotte negli atti depositati.

La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio non sia fondato e, per questo, non appare meritevole di accoglimento.

Deve dirsi, in primo luogo, che non può essere condivisa la tesi della società relativamente al punto di sussistenza di una "stretta omogeneità e di connessione esistente" tra gli addebiti e, specificatamente, quelli relativi alla mancata presentazione del "Prospetto PA" al 31.12.2010, quello riguardante il ripianamento della carenza patrimoniale e, da ultimo, quello connesso al superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter c.c., con la conseguente postulazione di una riduzione dei punti di penalizzazione derivante dalla pretesa "riduzione" delle violazioni contestate.

Il Collegio non condivide quello che è il sostrato implicito di una tale costruzione, ovvero la presenza di un "vincolo di continuazione" tra le fattispecie, perché si tratta di adempimenti che hanno fra di loro, certamente, una contiguità logico-deduttiva ma appaiono anche e soprattutto, incontrovertibilmente, dotati di una loro autonomia giuridica ed una distinta materialità; cosicché non può affermarsi che un adempimento sia il necessario e indefettibile presupposto dell'altro anche se (ma qui si giungerebbe a trascendere nella genericità di un legame teleologico che indubbiamente connette ogni adempimento finalizzato al rilascio della Licenza) ogni comportamento doveroso è presupposto imprescindibile per ottenere il provvedimento di ammissione al Campionato.

Non può sfuggire, esemplificando, che natura e oggetto del "Prospetto PA", di cui all'art. 85, lett. C) par. VII N.O.I.F., siano diversi dall'obbligo di ripianare le carenze patrimoniali emerse dal citato "Prospetto", secondo gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) del titolo III, lettera A) del Com. Uff. n. 158/A: una è la rappresentazione finanziario-contabile del "Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale", l'altra riguarda le possibili modalità per il ripianamento del rapporto che precede entro i limiti della misura minima.

Il piano ontologico su cui muovono le diverse obbligazioni esclude, ad avviso di questa Corte, ogni possibile vincolo di continuità o configurazione in unica fattispecie.

Né può avere conseguenza alcuna, nel presente giudizio, la comunicazione fatta dalla CO.VI.SOC alla società, in cui essa ha, sinteticamente, rappresentato le omissioni in cui la stessa era incorsa e che ne impedivano il rilascio della Licenza.

Come neanche la Società ignora, la CO.VI.SOC ha formalmente rappresentato alla Procura Federale, con puntualità, l'articolata elencazione degli addebiti (in numero di sei) cui l'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. era incorsa; tale nota ha costituito la fonte genetica dell'attività della Procura e il contenuto sia del suo deferimento che della conseguente statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Ciò posto, la doglianza concernente la presunta sproporzionalità tra comportamento addebitato nelle sue singole fattispecie e sanzioni irrogate appare manifestamente infondata.

E l'infondatezza la si apprezza ancor di più allorché si voglia cogliere la *ratio* delle disposizioni contenute nel Titolo I) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 158/A del 29.4.2011, ovvero quello di garantire equilibrio economico, trasparenza di gestione e tutela degli operatori, evitando avventure finanziarie con quegli effetti pregiudizievoli che sono di facile intuizione.

Ma, anche al di là della *ratio*, è la stessa lettera del reticolo normativo predisposto dalla Federazione che fornisce chiare indicazioni sia sulla rigorosità del sistema che sulla perentorietà dei termini di adempimento sia, da ultimo, sulla stretta e necessaria consequenzialità tra inadempimento e sanzione.

Non può apparire casuale la puntigliosa indicazione degli adempimenti che vengono richiesti al fine di procedere al rilascio della Licenza, tutti introdotti dalla locuzione verbale "Le società devono", espressione esplicitiva della ritenuta necessità di una prestazione che non vuole essere solo esercizio di uno sterile controllo, ma sistematico apprezzamento del rispetto di un equilibrio economico finanziario che è condizione vitale del sistema.

Per questo, ogni fattispecie è puntualmente regolata e la violazione di ogni singolo comportamento "doveroso" viene specificatamente sanzionata, senza che vi sia spazio alcuno per

interpretazioni diverse o valutazioni discrezionali che consentano il sostanziale aggiramento dei criteri di tenuta dello stesso sistema.

Sulla base di questi parametri deve dirsi (e la società non contesta) che l' Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio ha adempiuto con ritardo, con la conseguenza che l'elusione dei termini perentori non può che essere sanzionata nel modo previsto dal Com. Uff. n. 158/A/2011, ovvero per singolo comportamento omissivo.

Il fatto che la società vi abbia provveduto con un ritardo minimo non può essere, poi, apprezzato come scriminante o attenuante perché, a sua volta, l'adempimento nei nuovi termini posti dalla CO.VI.SOC. nella nota dell'8 luglio scorso, è stata condizione essenziale per il rilascio della Licenza e non può essere assunto come un autonomo elemento di benevola respipiscenza ma come atto puramente e semplicemente "dovuto" per la produzione degli effetti propri: la possibilità di partecipazione al Campionato di competenza.

Ciò premesso, la conclusione cui perviene questa Corte è che l' Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. – per il tramite del suo legale rappresentante – non ha rispettato gli obblighi nascenti dal Com. Uff. n. 158/A/2011 della F.I.G.C. e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., deve essere ritenuta parimenti responsabile e assoggettata alla relativa sanzione, nella misura irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione che, per l'effetto, dev'essere pienamente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI SPEZZAFERRI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ)**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, G.C.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2030/64PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART.10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)**

Con preannuncio di reclamo del 31.10.2011 la società Aversa Normanna S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

A seguito del deferimento della Procura Federale, la società veniva sanzionata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2011, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), par. III), lett. C), punto 5) del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 10.11.2011, una memoria difensiva con la quale si evidenziava l'infondatezza dell'inadempienza contestata e la perfetta regolarità della posizione della società al 30.6.2011 in quanto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate concernente l'IVA 2009 non si era ancora tradotto in un atto definitivo; si segnalava, a tal proposito, che la cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo del tributo era stata notificata ben dopo la scadenza del termine del 30.4.2011

previsto dal sopracitato Com. Uff. n. 158/A e, addirittura, dopo il 30.6.2011. Si chiedeva, in conclusione, il proscioglimento da ogni addebito.

All'odierna camera di consiglio comparivano:

- il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Benedetti, il quale, oltre a contestare il fatto che l'appello era stato prodotto da persona fisica diversa da quella deferita in primo grado, chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure;

- il rappresentante dell'Aversa Normanna S.r.l., nella persona dell'avvocato Michele Cozzone per delega dell'avvocato Eduardo Chiacchio, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte visto l'art. 10, comma 3, C.G.S., considerato che il titolo I), par. III), lett. C), punto 5), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 impone alle società due distinte incombenze, cioè di dimostrare sia il pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA riportati nelle relative dichiarazioni annuali, sia il pagamento degli stessi tributi, iscritti a ruolo, per i quali sia stata notificata entro il 30.4.2011 una cartella di pagamento, e soltanto da tale seconda incombenza la società reclamante può essere mandata esente da colpa, stante la notifica tardiva rispetto ai termini, mentre permane l'omissione del *facere* rispetto al primo dei due adempimenti respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società Aversa Normanna S.r.l.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi.

6. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL SIG. FABIO OPPICELLI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO S.R.L.)

- DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2035/63PF 11-12/SP/FC DEL 7.10.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART.10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETT. C), PUNTO 5), DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

La società Carrarese Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale, veniva sanzionata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2011, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta anno 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), par. III), lett. C), punto 5) del C.U. n. 158/A del 29.4.2011.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 2 novembre 2011, una memoria difensiva con la quale evidenziava:

- la carenza di motivazione della sentenza, in quanto il giudice si era limitato a riprodurre il contenuto della norma mentre giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere nulla una sentenza dove l'estrema concisione della motivazione in diritto renda impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo;

- il vizio della decisione sotto il profilo della corretta applicazione della norma, in quanto il primo Giudice si è soffermato esclusivamente sul contenuto del primo periodo del punto 5), lettera C), del citato Com. Uff. n. 158/A, ignorando il secondo periodo che consente alle società di assolvere all'adempimento del pagamento dell'IVA a distanza di qualche anno; precisamente, consente di pagare entro il 30.4.2011 i tributi relativi ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, conseguendone che il pagamento in ritardo del menzionato tributo, genera prima un avviso bonario e poi la notifica della cartella esattoriale che rende il debito definitivo;

- la non considerazione del fatto che, in data 30.6.2011, quindi nel rispetto dei termini, la società aveva versato la prima rata della rateizzazione dell'IVA 2009 e depositato la relativa copia. Tali documenti sono stati allegati anche alla domanda di iscrizione al campionato presentata alla Co.Vi.So.C. il 30.6.2011 e non sono stati contestati dall'organo di vigilanza e si chiedeva, in conclusione, il proscioglimento da ogni addebito.

All'odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Roberto Benedetti, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, e il rappresentante della Carrarese Calcio S.r.l., nella persona dell'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che dall'esame degli atti di causa emerge che Equitalia Gerit S.p.A., con nota in data 29.6.2011, ha attestato l'avvenuta accettazione del piano di rateizzazione di tutte le cartelle emesse a carico della società Carrarese Calcio S.r.l.,

Visto che, in data 30.6.2011, la stessa società risulta aver versato la prima rata relativa alla rateizzazione dell'IVA dovuta per l'anno 2009 accoglie il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. LEONARDO COVARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N°.1295/412 PF10-11/AM/MA DEL 7.9.2011 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 27.10.2011)

Ricorre il signor Leonardo Covarelli avverso la sanzione in epigrafe sostenendo che il mancato pagamento del debito dello sponsor Sec Real Estate S.p.A. per €650.000,00 nei confronti del Pisa Calcio era dipeso dal mancato pagamento, da parte dell'acquirente dell'intero pacchetto azionario del Pisa Calcio, Iniziativa 2003 S.r.l., del prezzo di cessione, con conseguente indisponibilità della provvista necessaria.

Sentiti in udienza il difensore del ricorrente – che ha ribadito quanto esposto nel reclamo - ed il rappresentante della Procura - che ha insistito per la conferma della decisione di primo grado, evidenziando che nella medesima era stata adeguatamente considerata la minore responsabilità del signor Covarelli nel dissesto del Pisa Calcio, con congruo contenimento della sanzione rispetto agli altri incolpati - la Corte ritiene che l'impugnazione vada rigettata.

Osserva infatti che è pur vero che l'art. 6 del contratto di cessione delle azioni rappresentative del capitale del Pisa Calcio prevede in capo al venditore il solo obbligo di “*far fronte a tutti i debiti*” della società maturati alla data del 30.6.2008, e che l'importo non pagato dalla società MAS S.p.A., facente capo al signor Covarelli, non costituiva “debito” del Pisa Calcio e tuttavia va considerato che con lettera racc. 5.8.2008 (carte 249) la medesima MAS S.p.A. si era accollata il debito della società Sec Real Estate per complessivi €750.000,00 verso il Pisa Calcio.

A tale convenzione di accollo, di cui dà conto la lettera a carte 249, il creditore Pisa Calcio ha aderito con lettera del successivo 7 agosto 2008 (carte 250), rendendo così irrevocabile la stipulazione ex art. 1273, comma 1, cod. civ..

Per effetto di tale accollo, non liberatorio, la MAS (dal ricorrente amministrata e posseduta, come accertato dal primo Giudice con la sentenza impugnata, e come non contestato dal ricorrente medesimo) era dunque tenuta in solido (art. 1273, comma 3, cit.) al pagamento del credito del Pisa Calcio che in concreto, per la sua più parte non è stato adempiuto, con efficacia con-causale rispetto al successivo dissesto della squadra.

Né pare giustificazione ostensibile quella di non aver pagato per mancanza della provvista a causa dell'inadempimento (parziale), da parte della società Iniziativa 2003 S.r.l. (del signor Luca Pomponi, acquirente del capitale del Pisa Calcio), dell'obbligo di pagamento alla MAS del prezzo

di cessione delle azioni: ciò perché non risulta alcun collegamento negoziale tra l'accollo di cui sopra e la vendita del pacchetto azionario, che peraltro è ben precedente (11.7.2008, come indicato nel ricorso) all'accollo di cui alla predetta lettera 5.8.2008.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Leonardo Covarelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. (GIÀ A.S.D. TRAPANI CALCIO)

AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VITTORIO MORACE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO S.R.L.;**

- **DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRIMO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI NN. 6 E 7 LETT. A DEL COM. UFF. N.200 DEL 21.6.2010, AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE D STAGIONE 2010-2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.37/CDN dell' 11.11.2011)**

La ricorrente ha proposto ricorso avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al signor Vittorio Morace, quale Presidente e Legale Rappresentante della società Trapani Calcio S.r.l.;

- dell'ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 3, C.G.S. in relazione ai punti 6 e 7 lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21.6.2010, ai fini dell'ammissione al campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2010/2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN dell'11.11.2011), per non aver depositato entro il termine del 9.7.2010, come disposto al punto 7 lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 200/2010, la visura camerale aggiornata della società.

La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 7 lett. A) del Com. Uff. n.200/2010, sostenendo che il termine ivi previsto per la presentazione di tale documento non è perentorio e pertanto prorogabile previo accordo tra le parti.

Inoltre considera la questione sollevata sostanzialmente irrilevante.

Ritenendo quindi infondate le sanzioni irrogate, la ricorrente ha chiesto l'annullamento o la riforma della decisione.

La Corte, letto il ricorso ed udita la Parte, rileva la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale congrua in merito alla commessa violazione di quanto disposto al punto 7, lett. A) del Com. Uff. n. 200/2010, in osservanza degli obblighi previsti all'art.10, comma 3, C.G.S. e del punto 12, lett. A) del Com. Uff. 200/2010, nei quali viene sanzionato espressamente il comportamento riconducibile alla ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abet